

TORNATA DEL 6 MARZO 1854

— No —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Carlo della Marmora — Comunicazione del Governo — Presentazione de' progetti di legge concernenti la privativa d'esercizio del peso sottile nel porto-franco di Genova a favore di quella Camera di commercio e la cessione di terreni demaniali alla Città di Torino per la formazione di giardini pubblici — Trasmissione dell'atto di nascita e della fede originale di battesimo del principe Tommaso Vittorio Alberto di Savoia — Comunicazione di due decreti di nomina di nuovi senatori — Omaggio — Sunto di petizioni — Composizione e costituzione degli uffici — Relazione sui progetti di legge relativi alla convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria, ed a modificazioni delle tasse sanitarie per bastimenti che approdano nei porti dello Stato — Discussione del progetto di legge per la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Discorso del senatore Di Castagneto e sua proposta pregiudiziale — Risposta del ministro delle finanze — Proposizione del senatore Montezemolo pel rinvio del progetto all'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Pinelli e del senatore De Margherita, relatore — Incidente sulla questione pregiudiziale — Parlano i senatori Alfieri e Di Castagneto — Ritiro della proposta — Istanza del ministro delle finanze sulla proposta del senatore Montezemolo — Adesione del senatore Montezemolo — Chiusura della discussione generale — Relazione sul progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della ferrovia da Biella a Santhià — Ripresa della discussione — Richiamo del senatore Di Pollone in ordine ad una petizione — Risposta del senatore De Margherita, relatore — Il senatore Montezemolo ripropone il rinvio dell'articolo 1 all'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze, del relatore e dei senatori Colla, Castagneto, Audiffredi, Della Torre e Pinelli — Aggiunta all'articolo 1^o proposta dal senatore Piazza — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore — Proposta del senatore Alfieri — Istanza del senatore Nigra — Risposte del ministro delle finanze — Considerazioni dei senatori Montezemolo e del relatore — Interpellanza del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro delle finanze — Adozione della proposta di rinvio dell'articolo 1^o all'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato senza osservazioni.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE CARLO DELLA MARMORA.

PRESIDENTE. Io compio ad un doloroso ufficio, annunciando alla Camera la perdita da noi fatta, nell'intervallo di queste nostre sessioni, del senatore Carlo della Marmora, personaggio da tutti noi stimato per altezza di virtù pubbliche e private.

Per la perdita di lui non si muta punto il numero legale delle nostre votazioni, che continua ad essere, come prima, di 52.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di annunziare al Senato che con decreto reale, firmato quest'oggi, Sua Maestà, aderendo alle istanze del

conte di San Martino, lo ha dispensato dalla carica di ministro dell'interno, chiamandolo al posto che egli occupava nel Consiglio di Stato, ed ha col medesimo decreto incaricato provvisoriamente il guardasigilli, signor Urbano Rattazzi, di reggere il detto dicastero degli interni.

Ho anche l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, relativo alla privativa d'esercizio del peso sottile nel porto-franco di Genova, ed un altro inteso a sancire la convenzione seguita tra le finanze dello Stato e la Città di Torino, in ordine alla vendita di terreni per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 534-1018.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al presidente del Consiglio della comunicazione ora fattasi e della presentazione dei due progetti di legge, di cui sarà ordinata la stampa e la distribuzione negli uffici.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto al Senato della trasmissione fattaci, per parte del ministro dell'estero, dell'atto di nascita e della fede originale di battesimo del principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia.

Do comunicazione eziandio al Senato di una lettera del

ministro dell'interno, colla quale annunzia essere stati con due decreti reali nominati a senatori del regno i signori ministro dei lavori pubblici Paleocopa ed il conte Ponza di San Martino.

Debbo pure rendere conto alla Camera degli omaggi fattite:

1° Dal deputato Bertini, della sua *Statistica parlamentare per la quinta sessione legislativa*.

2° Dal signor Michele Erede, di 80 copie di una sua petizione intorno alla ferrovia di Stradella.

3° Dall' *inendente generale della divisione amministrativa d'Ivrea*, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale per la sessione 1853.

4° Dal signor ministro della guerra, di un esemplare del giornale militare.

5° Dal direttore generale del debito pubblico, di varie copie della relazione da esso fatta al Consiglio generale sulla situazione del debito pubblico al 1° gennaio 1854.

Infine reco a notizia del Senato il sunto di due petizioni giunte in questo intervallo.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

893. La casa bancaria dei fratelli Bethmann di Francoforte sul Meno domanda che nella legge sulla proibizione dello smercio dei biglietti delle lotterie estere venga fatta eccezione a favore dell'imprestato privato del re Carlo Alberto, il quale si trova emesso in forma di lotteria.

894. Giovanni Bertelli, di Novara, già sottotenente nel treno d'artiglieria del cessato Regno d'Italia. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

PRESIDENTE. Stamane ha avuto luogo la tratta degli uffici bimestrali e la costituzione dei medesimi.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge:

UFFICIO I.

Colla — Riberi — De Cardenas — Prat — Coller — Franchini — Cataldi — Casali — Piana — La Marmora — Breme — Marioni — Maestri — S. A. R. il duca di Genova — Franzini — Caccia — Luigi di Collegno — Laconi — Francesco Ricci — Roberto d'Azeglio — Quarelli.

UFFICIO II.

De Margherita — Chiodo — Cotta — Dabormida — Regis — Oneto — Audiffredi — Blanc — De Fornari — Rorà — Giacinto Collegno — Stara — Dalla Valle — Ambrosetti — Pinelli — Bermondi — Lazari — Montezemolo — Massa-Saluzzo — Picolet — Sella.

UFFICIO III.

Billet — Deferrari — Cristiani — Maffei — Calabiana — Sclopis — Cibrario — Roncalli — Doria — Mosca — Moris — Francesco Sauli — Tornielli — Albinì — Des Ambrois — Jacquemoud — Maugny — Pallavicini Ignazio — Malaspina — Galli.

UFFICIO IV.

Cantù — Plezza — Collobiano — Gioia — Gonnèl — Conelli — Gattinara — Gallina — Borromeo — Pamparato — Forest — Balbi — Sonnaz — Pollone — Nigra — Carlo Sauli — San Marzano — Della Planargia — Bagnolo — Ricci Alberto.

UFFICIO V.

Vesme — Gantieri — S. A. R. il principe di Carignano — Baya — Castagneto — Serra — Musio — Giulio — Colli — Siccardi — La Torre — Serventi — Luigi Provana — Alfieri — Pallavicino-Mossi — Aperti — Cagnone — Massimo d'Azeglio — D'Angennes — Rossi.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Presidente Colla — Vice-presidente Franzini — Segretario Caccia.

UFFICIO II.

Presidente Collegno Giacinto — Vice-presidente De Margherita — Segretario Ambrosetti.

UFFICIO III.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Sclopis — Segretario Malaspina.

UFFICIO IV.

Presidente Borromeo — Vice-presidente Sauli — Segretario Balbi Piovera.

UFFICIO V.

Presidente Della Torre — Vice-presidente Alfieri — Segretario Pallavicino-Mossi.

COMMISSIONE DELLE PETIZIONI.

Ufficio I Marioni — Ufficio II Montezemolo — Ufficio III Galli — Ufficio IV San Marzano — Ufficio V Vesme.

RELAZIONE SOPRA DUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli relatore del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 918.)

JACQUEMOUD, relatore. Le bureau central a préparé son rapport sur le projet de loi relatif à la modification des taxes sanitaires, imposées sur les navires qui entrent dans les ports de l'État; et j'ai l'honneur de le déposer sur le bureau. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 289.)

PRESIDENTE. I due rapporti i quali vennero deposti sul banco della Presidenza saranno dati alle stampe, e dopo la solita distribuzione posti in discussione.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge portante proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 749.)

DI CASTAGNETO. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Signori senatori, io, pure mi associo di tutto buon grado al principio onde la legge presente s'informa, ma non so tuttavia persuadermi che ciò debba com-

mendarne al vivo l'accettazione; io non ne vedo la necessità e non posso nemmeno considerarla come una conseguenza logica del principio medesimo. Non è d'uopo che io ricordi al Senato come il pensiero dominante, anzi l'unico pensiero di questa legge sia la giusta sollecitudine del Ministero per la morale del paese ed il volere, come egli dice, tagliare dalla radice la mania sempre crescente del giuoco, cagione infausta di tanti disordini.

Questa passione del giuoco si spiega in tre modi principalmente: coi giuochi d'azzardo, colla lotteria finanziaria, detta volgarmente il *regio lotto*, e colle lotterie private sì all'interno che all'estero, le quali prendono una maggiore o minore importanza secondo che sono di stabili, di danaro o di cose mobili.

Al giuochi d'azzardo, i quali sono pur troppo funestissimi e prendono una proporzione sempre più vasta ed allarmante, non provvede questo progetto. Il ministro dell'interno già ci fece bensì noto in una delle nostre ultime sedute come egli si occupava di questa importantissima questione e come trovasse gravi difficoltà per riparare a tutti gli inconvenienti che attraversano le sue intenzioni. Quindi è forza rassegnarsi a tollerare ancora il male, giacchè non vi si può riparare colla legge che ora si discute.

Quanto al regio lotto i motivi che furono ampiamente sviluppati in altro recinto e le considerazioni stesse invocate dal Ministero, il quale è come noi tutti penetrato dalla necessità di far cessare questo giuoco, mi dispensano da ulteriori riflessi. Egli è certo che il lotto, se si tratta d'immoralità, è tanto più fatale in quanto che ammette un numero indefinito di concorrenti ed in quanto che sono minori le probabilità di guadagno: dunque tutto si limiterebbe pel momento, in quanto al lotto, al dichiarare di nuovo che sta in mente del Governo del re di venire finalmente alla soppressione di questo giuoco. Questa dichiarazione fatta già dal precedente Governo nella legge de' 31 dicembre 1838 è pure nell'animo di tutti noi ed io non credo che sia necessario fare una legge per ripetere una dichiarazione che in questo momento, se non altro, si rende affatto infruttuosa.

La legge pertanto si ridurrà alla proibizione di lotti privati tanto all'interno come all'estero.

Ma io ho l'onore di leggere l'articolo 1° della legge 10 gennaio 1835:

« Ogni lotto privato ed ogni distribuzione di biglietti di lotto straniero sono proibiti. »

Con questa così espressa sanzione io credo che il Ministero sia bastantemente munito di tutta la facoltà per impedire qualunque lotteria che egli creda dannosa alla morale nello Stato. L'articolo 2° di questa stessa legge, come pure tutti gli articoli successivi sino al 9°, prevedono tutti i casi di contravvenzione alla legge. Viene finalmente l'articolo 9°, il quale così dispone:

« È vietato a chicchessia di vendere o far vendere in forma di lotto qualunque sorta di beni stabili o mobili.

« Sono eccettuati da tal proibizione:

« 1° I lotti di mobili donati alle chiese, cappelle e stabilimenti di beneficenza, previa però l'approvazione dell'intendente della provincia.

« 2° Gli altri lotti di mobili, quando nè il valore del mobile stesso, nè il totale montare de' biglietti ecceda la somma di lire centocinquanta. »

Vi ha qui dunque la proibizione non solamente delle lotterie private di ogni genere, ma ancora la proibizione di vendere o far vendere in forma di lotto qualunque sorta di beni stabili. Signori, che in un governo strettamente monar-

chico possa alle volte trovarsi una soverchia abbondanza di leggi, sino ad un certo punto lo lo capisco: i ministri agiscono ciascuno rispettivamente nella sfera delle sue attribuzioni e minori lumi concorrono nella formazione delle leggi: ma in un governo costituzionale, dove le leggi sono sottoposte all'alto giudizio del Parlamento, pare a me che le leggi debbano essere poche, ponderate e soprattutto consentanee a sè stesse e logiche. Qui abbiamo un progetto di legge il quale vuole nell'interesse della pubblica moralità togliere il fomite del giuoco e noi lasciamo sussistere i due giuochi principali e più pericolosi che sono quelli di azzardo ed il giuoco del regio lotto.

L'articolo 10 poi di questa stessa legge del 1835 dispone nei seguenti termini:

« Quanto però ai lotti di mobili non compresi nelle eccezioni di cui all'articolo precedente e non sorpassanti, nè per il valore del mobile, nè per il rilevar dei biglietti la somma di lire mille, potrà il Ministero di finanze autorizzarli, ecc. »

La disposizione dei lotti non eccedenti il valore di lire 150 fu ancora modificata con una successiva legge e ridotta la somma a lire cento, in modo che, esistendo la proibizione per qualunque genere di lotteria, salvo quelle di oggetti per pura beneficenza, il Senato deve vedere che l'effetto della presente legge è di togliere il favore ancora esistente per le lotterie di oggetti di beneficenza e quelle fatte a favore di opere pie.

Si potrà forse opporre che non devesi permettere un male onde ne avvenga un bene: e questi principii di morale io li professo così altamente che credo che la dottrina contraria sia una sovversione assoluta della società.

Ma, o signori, io dico che nello stesso tempo non si deve lasciar sussistere un male e ad un tempo proibire quello che in sè non è male e che può ridondare in bene.

Io domando a tutti gli onorevoli miei colleghi se essi possono persuadersi che sia un male reale, un male effettivo il permettere delle lotterie di oggetti mobili donati da persone benefiche, di oggetti fatti da signore caritatevoli, in beneficio di opere pie, in beneficio di chiese ecc., se ciò si possa dire un male e male tale che la morale pubblica debba soffrirne.

Ciò posto, io aggiungo ancora un riflesso: in un paese di libertà, come quello in cui ci gloriamo di vivere, io ammetto che in alcuni casi e nell'interesse dell'universale si possa limitare la libertà de' cittadini, imporre un sacrificio all'esercizio della proprietà, vietare alcuni atti moralmente innocui se il bene dello Stato lo richiede: ma io credo altresì che importa di andare molto guardinghi a fare leggi assolutamente proibitive di modo che venga ad incepparsi la libertà degli individui: imperciocchè quando questo principio sia una volta ammesso, sarà molto agevole di trascorrere al punto, che invece di godere di libertà, ad ogni passo ci troviamo impediti nell'esercizio di questa stessa libertà.

Io vi adduco un esempio: noi abbiamo una libertà, ed io qui sicuramente non ho il pensiero di censurare la massima delle nostre quarentigie che è quella della stampa; ebbene, o signori, questa libertà alle volte produce degli inconvenienti che io credo molto maggiori che non sia l'inconveniente delle lotterie di oggetti mobili a beneficio di opere pie; eppure noi tolleriamo questi inconvenienti, li tolleriamo in considerazione del principio di libertà; credo adunque, che anche in considerazione di questo stesso principio, dobbiamo tollerare alcuni inconvenienti quando questi non possono produrre tutto quel danno che può dalle stesse cose derivarne, quando il male non sia, come nel giuoco del lotto, spinto ad un eccesso.

Ciò stante, o signori, io dico che la legge non è logica posto e lascia sussistere il maggiore e toglie il male minore, ovvero che dessa non è necessaria perchè sancisce disposizioni in pien vigore, e sia per un caso, sia per l'altro io credo e possa considerarsi come intempestiva.

Havvi poi delle disposizioni nella successione degli articoli, i quali mi riservo di prendere, ove ne sia il caso, la parola, e mi spingono a riguardare la legge come anche dannosa. Queste considerazioni, o signori, si riferiscono alla vendita gli effetti pubblici, alla vendita di quegli effetti che hanno nnesso un premio. Su di ciò possono elevarsi delle contenzioni anche assai gravi e credo che non possa essere nell'interesse dello Stato di entrare in una questione così delicata questi tempi in cui si può dover ricorrere al credito, e si trebbe da una misura che colpisce i fondi esteri sentire un lieve scapito.

Per tutti questi motivi io credo non poter essere nè necessario nè utile di divenire alla legge di cui si ragiona e profferir la questione preliminare a termine dell'articolo 48 del sro regolamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, onorevole senatore Castagneto, senza biasimare il principio e informa questa legge, lodando anche il pensiero che la stava, la ravvisa tuttavia non solo inopportuna ed inutile, ma altresì dannosa.

La ravvisa inutile, giacchè egli crede che la legislazione gente basti a reprimere gli abusi delle lotterie che si vorrebbero con questa legge impedire; la crede dannosa principalmente perchè lasciando sussistere la maggiore delle lotterie, e quella cioè dello Stato, sopprime quelle di beneficenza che esentano maggiori vantaggi, non inconvenienti; in secondo luogo, perchè il colpire i fondi pubblici, che partecipano alla natura delle lotterie, potrebbe per avventura essere nocumento al nostro credito.

Io spero di poter brevemente dimostrare essere le obiezioni dell'onorevole senatore di Castagneto, se non prive di fondamento, almeno molto esagerate, ed aver faciuto i vantaggi che da questa legge, e la morale pubblica, e gli interessi delle finanze possono ricavare. Prima di tutto esaminerò l'obiezione fondata sull'inutilità di questa legge. È vero che la legge del 1835 proibisce la vendita o la distribuzione dei biglietti delle lotterie estere, ma non proibisce la stampa e l'annuncio di queste lotterie; ora, o signori, egli se non impossibile, molto difficile l'accettare la distribuzione o la vendita dei biglietti delle suddette lotterie; bisogna operare una certa astuzia per poter cogliere sul fatto la persona che li vende o distribuisce.

Tutti sapete, o signori, che le persone incaricate di vendere tali biglietti li annunziano sui giornali e poi mandano circolari, scrivono lettere che contengono eccitamenti, e tutti lo fanno nel modo il più impudente: a prova di questo dirò che molte e molte volte ricevetti io stesso di queste lettere quali eccitavano a violare la legge: eppure non aveva nessun mezzo per reprimere questi scandalosi abusi: almeno i avvocati fiscali da me consultati così mi dissero, asseverando che la legge non proibisce già l'annuncio di una lotteria, ma bene la distribuzione dei biglietti: qui non v'è l'atto della distribuzione, quindi non vi è atto incriminabile.

Il medesimo si dica degli annunci sui giornali. Più volte io sono pure rivolto agli avvocati fiscali chiedendo loro se non era possibile il far divieto ad un giornale di annunziare la vendita di cotali biglietti e mi fu anche risposto che ciò non era possibile; quindi, come ognuno vede, non vi era effettiva repressione.

È accaduto qualche volta di poter constatare una contravvenzione e grazie al cielo se ne sono fatte due o tre per somme anche assai cospicue; nullameno finora non cessano nè gli annunci, nè gli eccitamenti per lettere e per circolari.

Io credo quindi essere del più alto interesse il far scomparire questi abusi. Nè si creda che essi siano pochi e che si tratti solo di far cessare un giuoco d'azzardo; si tratta di mettere un freno ad un commercio illecito, giacchè è noto che alcune delle persone addette al medesimo, non solo vendono biglietti reali delle lotterie estere, ma ben anco dei biglietti supposti; esse promuovono in certo modo delle lotterie per proprio conto. Ve ne hanno altre che fanno questa speculazione, cioè vendono un numero e fingono di vendere il biglietto cui questo numero corrisponde; ma in fatto esse non fanno altro che obbligarsi con colui che lo acquista di pagare un determinato prezzo, qualora il numero venga estratto. Non è mestieri che io aggiunga che i venditori hanno cura di così ben combinare il contratto di vendita che riesce quasi impossibile che l'acquirente ottenga una vincita. Nelle lotterie estere vi è una tal complicazione di numeri e di serie che riesce facilissimo combinare queste serie e questi numeri in modo che la vincita sia impossibile o quasi impossibile.

Quindi non è vero il dire che non vi sia un abuso, come è esagerato il dire che colle leggi esistenti questo abuso si possa reprimere.

Dovendosi perciò colpire non solo i venditori e distributori dei biglietti, ma ben anche i pubblicatori e coloro che fanno annunci ed affissi per tale scopo, è necessario modificare la legge del 1835, e ne parve più opportuno, anzichè modificarla, di riformarla per intero.

Aggiungerò che questa legge ha altresì un altro scopo, quello cioè di vietare in modo assoluto le lotterie aventi per oggetto beni mobili ed immobili.

La legge del 1835 a questo riguardo non proibisce in modo assoluto le lotterie dei beni siano mobili od immobili; bensì prescrive che desse non possano aver luogo senza l'approvazione del ministro delle finanze. A ciò mi si dirà: ma poichè è in balla del ministro delle finanze lo approvarlo o no, ricusi egli la sua approvazione.

Ma, o signori, o la cosa è radicalmente cattiva, ed allora è meglio imporre il divieto in virtù di una disposizione generale, in virtù d'una legge che lasciarla all'arbitrio del ministro; ovvero la lotteria non è radicalmente cattiva, ma può essere approvata in certe date circostanze, ed allora voi ponete il ministro delle finanze nella più critica e difficile situazione, giacchè lo costringete, ogniqualvolta gli si presenti una domanda di tal genere, a fare molplici incombenti, ad entrare in un'infinità di ricerche per cui è molto difficile che l'arbitrario non abbia una grande parte nella decisione.

Io, lo dichiaro schiettamente, credendo le lotterie d'immobili radicalmente cattive, ho sempre ricusato ricisamente qualunque approvazione di esse; ma dichiaro pure in egual modo che se il Parlamento non accettasse questa proposta, condannerebbe, sarei per dire, il mio operato, giacchè non disconosco che fra le lotterie d'immobili sottoposte all'approvazione del Ministero e da me respinte, ve ne erano molte che presentavano tutti i caratteri per essere autorizzate, qualora alcune potessero autorizzarsi. Ma ora, il ripeto, se il Senato accettasse la proposta dell'onorevole preopinante, io sarei di necessità condotto a modificare il mio modo di agire rispetto alle lotterie e così mi vedrei trascinato sopra una china che mi condurrebbe in una posizione pericolosissima, giacchè una volta aperta la porta a queste lotterie, esse pioverebbero come gragnuola sopra il ministro delle finanze.

Nel piccoli comuni non mancano mai persone che, volendo alienare in modo vantaggioso per sè uno stabile che non trovano a vendere, si mettano d'accordo con un'opera pia e promettendole un beneficio sulla lotteria ricorrono al Ministero per poter cedere questo stabile onde farne oggetto di lotteria. Per confortare questa mia opinione, io citerò un fatto ch'è noto a tutti, poichè è accaduto in questa capitale, ed è la lotteria del teatro Nazionale. Questo benedetto teatro non si poteva vendere a nessun prezzo e i creditori del proprietario che aveva fallito ricorsero allora al Ricovero, promettendogli mari e monti, perchè ottenesse la vendita per mezzo di lotteria del teatro Nazionale, stabilendo che lo stabile verrebbe pagato a' suoi proprietari colla somma che.... non ricordo più. Stante il lodevolissimo scopo ch'essa aveva, l'autorizzazione fu data, non da me, ma fu data. La lotteria ebbe luogo: non parlo delle peripezie che subì, bisognò accordare more sopra more, onde far sì che almeno almeno una parte del prezzo si ottenesse per la vendita dei biglietti, e poi, quando la lotteria fu estratta, il vincitore volendo realizzare lo stabile, dovette darlo, se non erro, alla metà o al terzo di quello che era stato pagato. Evidentemente vi fu abuso di buona fede del pubblico. Taccio di molte altre lotterie che mi furono proposte e che non ho accettate, nelle quali si voleva ottenere ad un dipresso lo stesso risultato.

Quando vi è un abuso, e non abbiamo nulla di buono a sperarne, il meglio è di non lasciarlo all'arbitrio di un ministro, ma farne ricisamente il divieto per mezzo di una legge. Voi vedete, o signori, che, quantunque ministro, io vengo a sostenere il principio che bisogna lasciare al Ministero il meno arbitrio possibile.

L'onorevole conte di Castagnetto me la menerebbe buona per la vendita degli immobili, ma gli stanno a cuore le altre lotterie di oggetti mobili. Io che non amo esagerare, riconosco che queste lotterie offrono meno inconvenienti delle prime di cui lo ragionato; tuttavia non vedo motivo per fare un'eccezione a loro favore. Prima d'ogni cosa, io credo che di tutti i mezzi di sovvenire le classi bisognose quello delle lotterie sia il meno buono, economicamente parlando (qui non tratto la questione dal lato della moralità). Difatti, quando si fa una lotteria di oggetti mobili, a questa concorrono due classi di persone egualmente animate da sentimenti filantropici di carità e beneficenza, quelle cioè che danno i doni e quelle che prendono i biglietti. Tanto le une quanto le altre concorrono con delle somme di danaro. Ora, sulla somma totale che si è spesa, è soltanto il valore dei biglietti che va a beneficio dell'opera di beneficenza, di carità cui si voleva sollevare: tutto quello che si è speso nei doni è ad un dipresso perduto, perchè chi guadagna siffatti doni, cioè pantofole, borse ed altre minuterie, non ne tiene gran conto, non acquista biglietti nella speranza di avere un premio; e novantanove su cento sono assolutamente inapprezzabili. Quindi dico che vi fu una spesa, uno sborso di danaro inutile. Probabilmente quelle persone che hanno contribuito con i loro doni, che hanno speso dei denari per concorrere alla lotteria, siccome non hanno ciò fatto sicuramente per uno scopo mondano, nè per vanità, esse persone molto probabilmente avrebbero consacrato quel danaro a sollievo dell'umanità e all'opera di beneficenza stessa; epperò, lo ripeto, economicamente parlando, io porto avviso che le lotterie dei mobili, di oggetti donati, sia un pessimo mezzo di fare la carità.

Se poi non si trattasse di oggetti donati, ma delle lotterie di mobili venduti, in allora ricadiamo in quasi tutti gli inconvenienti delle lotterie di tal genere, ed apriamo l'adito ad

imprese meno lodevoli ancora, a quelle cioè per cui si vendono oggetti di nessun valore, oggetti sedicenti di arte che non hanno d'artistico che il nome. Io quindi non veggio nessuna necessità di ammettere queste lotterie.

Si dirà forse: nelle lotterie degli oggetti donati, una gran parte dei doni sono prodotto del lavoro di mani gentili; voi volete togliere al gentil sesso un mezzo di concorrere ad opere di beneficenza. A ciò farò osservare che nelle opere condotte dalle mani delle signore, la mano d'opera (se si parla dal lato commerciale economico) non vi aggiunge un grandissimo prezzo, perchè il prezzo principale è sempre la materia prima. Se si parla poi di prezzo di affezione, sicuramente esso sarebbe immenso se chi avesse a tirare il lotto sapesse quali sono le mani che hanno condotto quel lavoro.

Ma appunto perchè siffatti oggetti non hanno un reale valore se non in quanto vi contribuisce la persona che li fa, colui che concorre può mettere loro un prezzo d'affezione.

Io suggerirei un mezzo molto più efficace, ed è quello che si usa in Inghilterra, dove le lotterie sono proibite, delle vendite, cioè delle così dette fiere delle signore. In tal caso appunto, perchè ciascheduna persona, od almeno quegli che vi interviene per comperare, conosce chi ha fatto ciò che acquista, si può mettere agli oggetti esposti nelle vendite un prezzo di affezione.

Io ho visto pagarsi un mazzetto di fiori venduto da gentili mani quattro, cinque o sei ghinee, e non essersi trovato di caro prezzo.

Non ravvisando dunque nessun vantaggio per mantenere queste lotterie, vedo una ragione per toglierle, e reputo molto difficile determinare legislativamente quali sarebbero le lotterie che non offrano nessun inconveniente, quelle che non possano andar soggette ad abusi. D'altronde, poichè vogliamo colpire le lotterie, è bene il disassociare l'idea delle lotterie dall'idea di beneficenza. La potenza d'associazione di queste due idee è tale che quando avete associato in cosa di poco momento l'idea di lotteria a quella di beneficenza, questa associazione si opera anche per le cose di maggior momento.

Non mi rimane più che a parlare dell'effetto che questo divieto possa avere sopra il nostro credito.

Faccio notare che noi non abbiamo nello Stato nessuno imprestito in cui il capitale e gli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o di vincite.

Nelle obbligazioni dello Stato nelle quali vi sono dei premi, il premio è sempre indipendente dal capitale; chi ha preso un'obbligazione è sicuro di ricevere, e sempre, l'interesse del proprio capitale, e di esserne rimborsato: la vincita è un soprappiù, che è aggiunto al vantaggio che l'imprestito gli assicura. Ma come, lo ripeto, il capitale non è distribuito sotto forma di premi o di vincite, non è colpito da questo articolo.

Una voce. E le tontine?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Questo articolo non può colpire le tontine, poichè presso noi non è il titolo delle tontine che si venda. Dipiù la tontina è un contratto, nel quale alcune persone mettono assieme un capitale che dev'essere distribuito (con capitale ed interesse, o senza, perchè vi sono varie combinazioni) fra coloro che sopravvivono. Non credo che la partecipazione ad una tontina sia mai oggetto di commercio, nè si venda alla borsa. Ivi si venderà un'azione a società tontinarie, cioè nelle società che amministrano queste tontine; ma io credo che titoli di tontina non si vendano, poichè questi sono una specie di polizza di assicurazione mutua condizionata, e le

polizze di assicurazioni mutue in generale non si vendono. Il titolo della tontina e un'azione della società di tontine sono cose affatto distinte.

Notisi che la legge dice: *i biglietti ed i titoli degl'imprestati*: ora, la tontina non è un prestito, ma un contratto d'assicurazione, quindi non può essere colpita, anche supponendo il caso che questo titolo volesse rendersi negoziabile.

Nè vi si riferisce l'articolo 1 colle parole: *e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico con la speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte*; nel caso di cui si ragiona non vi ha lotteria: se si volesse dare siffatta interpretazione che non è stata nè nella mente del Ministero, nè in quella della Camera elettiva, si colpirebbero anche i contratti di assicurazione, perchè la sorte v'entra per qualche cosa.

Io credo adunque di aver giustificato pienamente la legge dai rimproveri fatti dall'onorevole senatore Di Castagneto; perciò spero che il Senato vorrà passare alla discussione degli articoli. Venendo poi ai particolari di questi, mi riservo di replicare.

DI CASTAGNETO. Io mi rallegro di trovarmi sullo stesso terreno del signor ministro relativamente alle considerazioni morali che hanno consigliato la presente legge, ma non posso ammettere i motivi che egli ha prodotti per persuaderci essere necessario di sanzionare questa legge medesima per antivenire agli inconvenienti da lui e da noi tutti lamentati.

Dal momento che le leggi del 1835 e seguenti proibiscono tutti i lotti privati sì interni che esteri, io credo che il Ministero sia munito di tutta la facoltà non solamente di eseguire quelle leggi, ma di stabilire quei regolamenti che vengono in conseguenza delle leggi stesse, e che se alcuni mezzi di pubblicità recano il danno da lui temuto e vengono ad impedire l'esecuzione delle leggi, egli è in diritto per decreto reale di dare le spiegazioni necessarie, senza che sia il caso di divenire ad una legge espressa.

Il ministro osservava che in questo modo quasi disapproverebbe la condotta da lui tenuta nel negare l'assenso a molte lotterie: io credo anzi che il negare il voto a questa legge sarebbe un voto implicito di fiducia al signor ministro, un provare cioè che il Senato, nelle disposizioni da lui date vedeva una guarentigia bastante che la legge sarà osservata senza che sia bisogno di rinnovarla con una nuova disposizione.

Riguardo poi alle condizioni che l'onorevole ministro faceva relativamente ai fondi pubblici, io non faccio che questo semplice riflesso; cioè, che in materia di fondi pubblici qualunque amminicolo possa influire al maggiore o minor valore di questi stessi fondi, influisce direttamente sul credito medesimo, e che se i fondi furono emessi colla condizione del premio annesso e colla possibilità di mettere in circolazione questi premi, bisogna andare molto cauti a dare una disposizione, la quale potrebbe impedire l'effetto della vendita per i fondi già emessi, e mettere il pubblico in diffidenza per le operazioni che si potessero fare nel futuro.

Del resto in quanto alle considerazioni che il ministro stesso faceva relativamente alle tontine, io ho sempre portato opinione che la tontina fosse una vera lotteria; ed entrando in questa questione, io credo che ci metteremmo anche nel pericolo di rovinare uno stabilimento approvato con una espressa disposizione del Governo. Lo stesso dirò delle lotterie di oggetti di belle arti.

Ed io di nuovo qui ripeto la considerazione già fatta al signor ministro, quella dell'inceppamento della libertà per atti, i quali in sé non sono di natura a poter influire sulla

morale, nè da poter nuocere all'interesse pubblico in grado così eminente, quando poi il Governo ha la facoltà di porvi un riparo.

Il Ministero suggeriva un mezzo, il quale sicuramente può essere adattato per l'Inghilterra, quello di mettere in vendita a prezzi esorbitanti i lavori fatti da qualche signora, o doni fatti da qualche benefattore a beneficio delle opere pie.

Questa risorsa può esistere in Inghilterra, può esistere a Parigi, ma credere che questa sia applicabile nel nostro paese al punto da poter essere una risorsa all'opera cui si vuole recare aiuto, io credo che sarebbe realmente una follia il pensarlo. Credo poi che tutti fummo testimoni che questi biglietti di lotteria arrecano a certi stabilimenti di beneficenza un utile reale, e che i concorrenti, se non avessero avuto questo incentivo, certamente non avrebbero speso quella somma in opere di beneficenza.

Sovento ancora si fa per aderire alla richiesta di persone benefiche, ed io credo che il ministro stesso si è trovato molte volte per la sua generosità in questo medesimo caso.

Ultimamente abbiám veduto anche in Genova favorita una lotteria nell'interesse della beneficenza, a cui tutte le persone distinte e tutti i membri del Parlamento sono andati a gara di concorrere.

Per queste considerazioni io persisto a credere che possa essere il caso della questione preliminare.

DI MONTEZEMOLO. Il ministro delle finanze, dichiarando il pensiero che gli suggeriva questa legge, disse ch'egli l'aveva veramente circoscritta alle semplici lotterie. Io credo che questo suo pensiero ebbe una cattiva sorte; la redazione che egli propone estende molto di più l'azione proibitiva della legge; diffatti il 1° articolo di questa dice:

« Fermo il disposto delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita fin d'ora ogni altra lotteria.

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite di danaro, quanto alle vendite di beni mobili od immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte, o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo; e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

Ora le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte non sono certamente ristrette alle lotterie. Il ministro istesso delle finanze ci diceva che, dando un lato senso alle parole della legge, le assicurazioni sarebbero comprese nel novero delle lotterie; e ch'egli non vuole proibire di certo le assicurazioni. Ma fra queste assicurazioni, quella che riguarda, per esempio, l'estrazione delle cedole del debito pubblico include quella designazione della sorte, ch'egli dice costituire la lotteria, ed ivi essa è evidentissima e si potrà forse in qualche modo dissimulare la designazione della sorte nelle tontine (e credo che essa si può simulare piuttosto che negare), ma nell'assicurazione contro l'estrazione delle cedole del debito pubblico è impossibile dire che la sorte non intervenga quasi nella forma stessa che nelle lotterie. Le assicurazioni marittime, quelle sulla vita, le tontine, un numero immenso insomma d'operazioni, hanno per base la designazione futura della sorte, tutte in un modo diverso quale nell'uno, quale nell'altro, ma sono in sostanza poste dalla legge, come qui sarebbe concepita, nella stessa condizione.

Io credo che se questa legge si vuol fare, sia opportuno che la Commissione la riveda, e ne migliori almeno la redazione. Qualunque sia stata l'intenzione del ministro che la propose, i magistrati giudicano secondo la parola della legge.

e non secondo l'intenzione di chi la propone. Io non credo perciò che noi possiamo approvare una legge che porterebbe una perturbazione nei commerci, e mette in pericolo molte contrattazioni, delle quali nessuno può contestare né l'importanza, né l'utilità. Io proporrei adunque che si rimandasse la legge all'ufficio centrale per una migliore redazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io accetto nel loro complesso le osservazioni che l'onorevole ministro delle finanze ha fatte in sostegno del progetto di legge, e non mi potrei per conseguenza associare alla questione preliminare emessa dall'onorevole senatore Di Castagneto. Tuttoché io dichiaro che io riserverò le mie osservazioni quando si discuteran gli articoli, pure vedrei volentieri che si introducesse qualche modificazione che potesse salvare alcune particolari sorta di giuochi eventuali, quali sono quelli di lotterie di beneficenza che non crederei, essendo ristrette a puri mobili, potessero contenere il pericolo segnalato dall'onorevole ministro.

Io confesso a questo riguardo che i suoi ragionamenti per dimostrare, come economicamente queste lotterie contengano dei vizi essenziali, non mi hanno interamente persuaso, e credo che spingendo l'argomento potrà anche provare che l'atto più gratuito, che è quello d'una beneficenza disinteressata, non sarà una produzione d'un valore, ma sarà sempre sicuramente un atto egregio, che anziché reprimere conviene piuttosto favorire. Questo, come diceva, osservo di volo unicamente, riservandomi far quelle osservazioni che possono elevarsi sopra i singoli articoli.

Io credo poi di non poter accettare (ed in questa parte spero di rendermi interprete dei sentimenti dell'intero Senato), di non poter accettare, dico, lo stato attuale delle cose relativamente ai giuochi d'azzardo. Io non posso in questa parte che vivamente appoggiare le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagneto con molto fondamento, perchè i mali che da questa fonte derivano sono certamente d'entità non minore di quelli che possono risultare da particolari lotterie.

A qual segno sia giunta questa sfrénata passione del gioco, e quali sieno i deplorabili effetti che ne sorgono ogni giorno, non penso che sia mestieri di lunghe espressioni per testificarlo, essendo pur troppo presenti allo spirito di ognuno. Per conseguenza noi non possiamo adagiarci alla continuazione di uno stato di cose, il quale minaccia del pari la morale e la quiete delle famiglie.

Accade non di rado che i tribunali abbiano da reprimere alcuni parziali eccessi in questo genere commessi in povere terre, o di giuochi di tenue entità; ma pur troppo è da lamentare che quegli esempi, i quali sarebbero i più salutarî, appunto sieno quelli che mancano, quelli cioè che tenderebbero a reprimere questo fonte di disordini nelle città più popolose, e nella città capitale dello Stato. Conviene perciò dichiararsi a questo proposito; o si crede che le disposizioni degli articoli 509 e seguenti del Codice penale non autorizzino abbastanza il Governo a tener ferma la mano contro simili disordini, e sia d'uopo che accuratamente si pensi a riforme, o si crede che non sia d'uopo, come si potrebbe argomentare dall'esempio d'altre legislazioni, in cui si vedono adottate norme a un dipresso consimili, ed allora io implorerei vivamente l'ufficio del Ministero acciò voglia occuparsi di mantenere ferma l'esecuzione della legge, di allontanare qualunque rispetto che possa arrestare la mano degli agenti i quali debbono vegliare all'esecuzione della legge. A tale effetto ho inteso essersi annunziato che si trovano difficoltà o dubbii: i dubbii e le difficoltà non deb-

bono sussistere mai quando si tratta di riparare ad un male, e ad un male quale è quello dei giuochi d'azzardo.

Egli è certo che nel momento in cui si vogliono colpire operazioni le quali possono, per così dire, indirettamente avere affinità coi giuochi di sorte, d'azzardo, è inammessibile che possano lasciarsi sussistere nella loro preta nudità queste scandalose operazioni, questi riprovevoli esempi che tutti i giorni si danno in seno alla società, e per conseguenza faccio di nuovo istanza affinché il Ministero provveda a questo riguardo.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si crede dispensato dallo stabilire se non la necessità, certo l'evidente opportunità della presente legge, in vista delle considerazioni a tal punto addotte dal presidente del Consiglio dei ministri.

Quando si è sopra una data materia di una legge, e che le disposizioni della medesima non possono dirsi compiute in modo da assicurare l'adempimento dello scopo a cui mira il legislatore, è da preferirsi il farne una nuova, nella quale si trovino le disposizioni della precedente, e si aggiungano quelle altre che sono necessarie onde farla compiuta nella materia di che si ragiona.

Fu dunque realmente in senso dell'ufficio centrale cosa opportuna il fare una nuova legge per proscrivere le lotterie e tutto quanto ne veste il carattere, anzi che fare solamente disposizioni addizionali a quella ora in vigore.

Dispensato così l'ufficio centrale dall'entrare in maggiori osservazioni, esso si limiterà a toccare delle fontine, delle quali incidentemente si è fatto cenno, e che si vorrebbero proibite colla disposizione generale che chiude l'alinea dell'articolo primo del progetto così concepito: « e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

Crede il relatore dell'ufficio centrale di aver nel suo rapporto bastantemente dimostrato che la legge non colpisce, non condanna, non proscrive tutti i contratti di sorte: hannovi dei contratti di sorte i quali sono dalla legge autorizzati, hannovi degli altri che la legge ha creduto di dover condannare.

Fra i contratti di sorte condannati dalla legge precedente, e nuovamente con maggior ampiezza proscritti dalla legge presente, hannovi le lotterie. Ma le fontine possono esse vestire un carattere analogo a quello delle lotterie? Io non lo credo.

Le fontine, a mio avviso, si avvicinano piuttosto al contratto di censo vitalizio che ad una vera lotteria; tutta la differenza tra il contratto vitalizio e la fontina si è, che quello si fa tra due, e a questa concorrono molte persone. Havvi anche qui certe eventualità di guadagno o di perdita, ma non può né punto né poco la fontina, come dissi, avere il sembiante di una lotteria: perchè vi sia lotteria, conviene che vi sia un'estrazione dalla cui designazione dipenda l'eventualità del guadagno o della perdita; il sopravvivere e così guadagnare, o morire prima del tempo prefisso, e così perdere, quando dipende dall'eventualità della vita o della morte non è certamente una vera lotteria, è un contratto di sorte. E siccome il Codice civile mantiene in generale i contratti di sorte, siccome mantiene in specie il contratto di censo vitalizio, e con questo s'intende approvare eziandio le fontine, siccome le fontine nulla hanno, a mio credere, di comune colle lotterie, perciò quand'anche la disposizione finale dell'alinea dell'articolo 1° sia concepita in termini generali, tuttavia si vede manifestamente che l'intendimento del legislatore non è di condannare in genere i contratti di sorte, ma quelli i quali abbiano affinità, analogia colle vere lotterie.

E siccome, secondo che ebbi già l'onore di osservare, affinché uno stabilimento offerto al pubblico colla speranza di guadagno abbia il carattere di lotteria, è necessario che questo guadagno dipenda da un'estrazione, è necessario che vi siano vincite e premi, così, ritenuta anche quale si trova l'espressione finale dell'alinea dell'articolo 1 nella sua generalità, non può interpretarsi in modo a comprendere eziandio la condanna delle tontine.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altro oratore, io debbo porre in avvertenza il Senato che sonosi fatte due proposizioni, sulle quali la Camera deve in prima pronunciarsi; una è del senatore Di Castagneto, il quale vorrebbe sul complesso intiero di questa legge proporre la questione preliminare; l'altra del signor marchese Montezemolo, il quale vorrebbe questo progetto di legge rimandato all'ufficio centrale per un nuovo studio.

Comincerò a parlare della questione preliminare, sulla quale non debbo dissimulare il grave dubbio che sorge nel mio animo, se, cioè, sia lecito al presidente di provocare dalla Camera un voto di tal fatta.

Lo Statuto prescrive in termini precisi che tutti i progetti di legge presentati alle Camere del Parlamento debbono essere votati articolo per articolo; la conseguenza di tale prescrizione si è che non è lecito di rigettare una legge nel suo complesso, la legge dovendo essere sminuzzata e votata separatamente nei suoi articoli. Ora l'ammettere la questione preliminare sul complesso intiero della legge, non solo è rigettarla nel suo complesso, ma più che rigettarla, è uno sbrigarla in un modo il più spedito, la qual cosa io credo che si possa tenere per contraria non solo alla lettera, ma anche allo spirito dello Statuto.

Io adunque inclino ad invitare la Camera a voler passare alla discussione degli articoli, a meno che l'onorevole proponente non istimi d'insistere sulla sua proposizione, nel qual caso, in luogo di mettere ai voti la sua questione preliminare, io porrei ai voti un'altra questione molto più preliminare, vale a dire se, trattandosi di un complesso di legge, possano proposizioni di tal fatta essere accolte dalla Camera.

Domando al senatore Di Castagneto se insiste.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io credo non essere cosa inopportuna che, in occasione della questione ora esposta dall'onorevole presidente, sia richiamato alla memoria del Senato quello che fu in altra simile occorrenza stabilito.

Ricorderà il Senato che nel primo regolamento stato adottato a titolo provvisorio, era detto che: « nessuno domandando più la parola, il presidente interpellava la Camera per sapere se ella intendesse di passare alla discussione degli articoli. » Si presentò un'occasione, se non isbaglio nel 1850, dove fu invocato quest'articolo del regolamento allora vigente, acciò venisse dal Senato deliberato, che non si passerebbe alla discussione degli articoli della legge allora in discussione.

Il Senato prendeva in quel senso deliberazione, ma non si tosto l'aveva egli presa, ed anzi mandata ad esecuzione, che gli si fece presente l'ostacolo che sarebbesi trovato se si fosse posto mente che l'articolo 55 ora citato dall'onorevolissimo presidente richiede che le leggi sieno discusse per articoli.

Memore di ciò, quando si procedè alla riforma del regolamento che dà norma alle nostre deliberazioni, il Senato giudicava a proposito di cambiare il disposto di quest'articolo, ed invece della dizione prima usata, cioè d'interpellare il Senato se si dovesse passare alla discussione degli articoli, è

stato detto in seguito a formale deliberazione della Camera che il presidente domanderebbe: « se il Senato si tiene per abbastanza informato; » con che si è voluto escludere che si potesse prescindere dal passare alla deliberazione sovra gli articoli, essendo chiaro che nella maggior parte dei casi, il rigetto del primo articolo equivale al rigetto della legge; soltanto che, così operando, si dà al ministro proponente, od all'autore della proposta, se dessa ha avuto origine in una delle due Camere, la facoltà di ritirare il progetto in deliberazione.

Io credo che, rammentando ciò che s'è passato allora e le deliberazioni a tal riguardo prese con conoscenza di causa (perchè furono prese in seguito alla discussione che ebbe luogo in quell'occasione da me dianzi accennata) si persuaderà il Senato a non rinnovare l'inconveniente che ebbe luogo già una volta; benchè ammettendosi la proposta fatta dall'onorevole Di Castagneto, le conseguenze non sarebbero del tutto le istesse in quanto alla forma.

Con ciò voglio ricordare che fra le altre cose si ebbe a scorgere, quando si presentò l'occasione cui io poco fa alludevo, in cui si è usato di questa facoltà che credevasi avere, che potrebbe la deliberazione prima presa per alzata e seduta venir contraddetta da quella che succederà allo squittinio segreto; che il Senato allora intimi di non poter prescindere dallo squittinio segreto, il quale è pure prescritto dall'articolo 54 del regolamento.

Ripeto che in conseguenza di queste osservazioni io ho motivo di sperare che l'onorevole senatore Di Castagneto non insisterà in una proposta che metterebbe il Senato in occasione di dover recedere senza nuovo studio preliminare da un'opinione così grave.

DI CASTAGNETO. Il dubbio era nato nella mia mente se realmente, trattandosi d'una legge, si possa proporre la questione preliminare.

Io lessi il nostro regolamento, il quale dice: « le questioni preliminari, cioè quelle cui non vi ha luogo a deliberare, sono messe ai voti prima della questione principale. » L'articolo del regolamento non parla nè di una legge, nè di una proposizione incidentale; dice semplicemente: « prima della questione principale. » Io ho interrogato alcuni onorevoli miei colleghi, i quali hanno avuto essi pure lo stesso dubbio, ma non hanno potuto risolverlo in senso negativo. Era scoglio della mia proposta quello di evitare la discussione degli articoli, ed io non ho trovato altro mezzo di presentare la mia idea, credendo che il regolamento mi desse la mano a valermi di questo mezzo. Ora però che il presidente e l'onorevole marchese Alfieri hanno manifestata la loro opinione, e hanno creduto che la mia proposta fosse contraria agli antecedenti del Senato ed allo spirito dello Statuto, io in quanto alla questione preliminare mi rimetto alla loro opinione...

PRESIDENTE. Sono ben pago che le parole eloquenti del senatore Alfieri siano venute a confermarmi nella mia esitazione sull'accettabilità della proposta preliminare sul complesso delle leggi. Ma ci toglie da ogni impaccio la desistenza del senatore Di Castagneto dalla sua proposizione.

Passerò dunque alla seconda proposizione del senatore Montezemolo, che è questione sospensiva, vale a dire se si debba o no rinviare il progetto alla Commissione per nuovi studi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Senza voler rientrare nella discussione farò osservare essere assai insolito che si rimandi un progetto all'ufficio centrale per modificarne la redazione senza che gli articoli da modificarsi abbiano fatto soggetto di discussione preliminare. Io a

priori non intendo di dire che il progetto non sia suscettibile di nessuna modificazione, di nessun emendamento; ma mi pare che il dichiarare *a priori* che bisogna modificarne la redazione senza averne esaminata, sarebbe cosa insolita. Si proceda all'esame degli articoli: gli argomenti addotti dall'una parte e dall'altra o varranno a produrre la convinzione della maggioranza del Senato o lasceranno un dubbio. Quando questo dubbio esista si manderà all'ufficio centrale, il quale sarà illuminato dalla discussione stessa, dall'enunciazione dei dubbi, delle difficoltà.

Io perciò prego il senatore Montezemolo, senza che egli con ciò dia un'approvazione alla redazione della legge, di sospendere la sua proposta e di riprodurla a quell'articolo che crederà dover essere soggetto ad una modificazione.

DI MONTEZEMOLO. Io non ho alcuna difficoltà di aderire all'istanza che mi fa l'onorevole ministro delle finanze. Quando io feci questa proposta lessi l'articolo 1, in cui viene compendiate il pensiero della legge. Quello che a me parve di vedere di anomalo in quest'articolo naturalmente ha correlazione con tutti gli articoli susseguenti; e potei credere che, se il Senato avesse opinato che meriti correzione questo primo articolo, questo induceva naturalmente correzioni posteriori per porre gli articoli susseguenti in armonia con quello che li precede. Ma siccome io non amo le controversie oziose, di buon grado m'arrendo a che sia cominciata ora la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ho l'onore adunque di porre ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI DI RITIRO CHE SI GODONO ALL'ESTERO.

PRESIDENTE. Prima di passare agli articoli debbo informare il Senato che il senatore Vesme ha depono sul banco della presidenza il suo rapporto sopra il progetto di legge che contiene alcune modificazioni da introdursi nella legge sulle pensioni di ritiro che si godono all'estero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 743.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BIELLA A SANTHIÀ

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1025.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E PER LO SMERCIAMENTO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo primo:

« Fermo il disposto delle regie patenti 13 dicembre 1838 proibita fin d'ora ogni altra lotteria,

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, quanto alle vendite di beni mobili od immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte, o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo, e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

DI POLLONE. Incaricato di presentare al Senato la petizione della casa Bethmann, feci istanza affinché fosse trasmessa all'ufficio centrale. Ora pregherei il relatore a volermi accennare se l'ufficio ha ricevuto questa petizione, e se ha avuto campo di occuparsene. Non intendo di discuterne il merito, non essendo a ciò preparato, ma desidererei di compiere il mandato che mi è stato affidato, cioè di poter in modo positivo accertare che la petizione si presentò all'ufficio centrale in tempo utile da poterla studiare e riferirne.

DE MARGHERITA, relatore. Io non ho fatto cenno, come mi era proposto sul principio della discussione generale, di questa petizione: dessa venne trasmessa all'ufficio centrale, il quale la esaminò, ma non ne ha potuto far caso nella relazione perchè gli venne rimessa dopo.

Siccome però questa petizione riflette l'articolo quarto del progetto di legge che stiamo discutendo, io aspettava che il medesimo venisse in discussione, mentre mi pareva che fosse quello il luogo opportuno per render conto al Senato di questa petizione.

Compio ora a questo difetto, sperando che il Senato vorrà rimandare la discussione di questa petizione all'articolo cui ella si riferisce.

DI MONTEZEMOLO. È appunto questo primo articolo, pel quale io dimandava il rimando alla Commissione del progetto di legge. È inutile che mi si dica che non c'entra designazione a sorte. Vi stanno chiaramente scritte le parole: *Tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno.* Ora la parola *operazioni* è precisamente quella che ha corso in commercio quando si designano delle combinazioni di prestiti ed altre molte in cui interviene la sorte. Dunque io dico che questa legge, redatta com'è, comprende molte cose che non possono in nessuna maniera avere nulla di comune colle lotterie, e per conseguenza vorrei che fosse redatta in maniera da escludere tutte queste operazioni, la cui utilità e la cui importanza, lo ripeto, nessuno può discoscere.

Io dimando dunque che l'articolo primo sia rimandato alla Commissione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il senatore Montezemolo nell'ultimo periodo dell'articolo primo vede una proposizione non abbastanza ben definita e che può dar luogo a dubbio. Pare che siamo d'accordo sulla sostanza, e che nè il senatore Montezemolo, nè l'ufficio centrale, nè il Ministero vogliono colpire le assicurazioni, nè le tontine, che sono anche in un certo modo mutue assicurazioni.

Io dichiaro schiettamente che, leggendo quest'articolo, non mi pare che tali operazioni sieno comprese nel complesso delle disposizioni di questa legge. Se però le persone legali, che in fatto d'interpretazione di leggi ne sanno molto più di me, credessero esistervi un dubbio, io non esiterei ad unirmi all'onorevole senatore Montezemolo onde l'articolo venga rimandato all'ufficio centrale perchè sia più circoscritto e meglio definito, non si estenda cioè alle operazioni di cui e gli uni e gli altri facevano cenno.

Io dico la mia opinione, ma naturalmente, come bene osservava il senatore Montezemolo, l'opinione del Ministero

non fa autorità avanti i magistrati. Una disposizione precisa, la quale esprima che le operazioni di assicurazione non sono colpite, egli è certo che chiarirebbe meglio l'intenzione del Ministero.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale crederebbe che possa ritenersi l'articolo quale si trova, dovendo le espressioni più generali, con cui si termina l'alinea dell'articolo primo, intendersi nel senso delle disposizioni che precedono; vale a dire che le operazioni ivi contemplate non siano che le operazioni, le quali abbiano i dannosi effetti delle lotterie.

Tuttavia lo stesso ufficio centrale non dissente, ove il Senato lo creda, di assumersi il carico di vedere se sia il caso di restringere alquanto le espressioni generali di questo articolo, onde riesca maggiormente perspicuo agli occhi di tutti che non si vuole condannare ogni operazione in genere di sorte, ma sibbene quelle operazioni, le quali abbiano un carattere di analogia colle lotterie che sono dalla legge condannate.

COLLA. Io appoggio il rinvio all'ufficio centrale di questo articolo primo, ma desidererei che in pari tempo s'occupasse a veder il modo di escludere dalla proibizione le lotterie a solo scopo di beneficenza di oggetti mobili senza aggiunta di alcun premio in danaro.

Le ragioni furono già esposte ed assai bene dal senatore Di Castagneto e da altri miei colleghi; onde credo inutile di svilupparle.

Del resto ognuno vede che in queste lotterie non si corre alcuno di quei danni che si cerca di antivenire in tutte le altre lotterie.

DI CASTAGNETO. Non posso che ripetere le osservazioni già fatte, cioè che la legge si riduce semplicemente a proibire le lotterie di beneficenza, giacchè per i fondi pubblici si richiedono spiegazioni, su cui siamo tutti d'accordo.

Se noi togliamo ancora le lotterie di beneficenza, mi sembra che la legge manca assolutamente allo scopo che si è proposto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Debbo ripetere che l'onorevole senatore Di Castagneto cade in errore quando dice che la legge non colpisce che le lotterie di beneficenza, le lotterie di mobili possono aver luogo, ma col permesso del Ministero

DI CASTAGNETO (Interrompendo). Sono proibite, salvo per le opere di beneficenza

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando scusa, la legge dà facoltà al Ministero di concedere le lotterie di immobili e mobili, e tanto è vero che si è venduto il teatro Nazionale per mezzo di lotteria, e sicuramente non si è violata la legge, dunque qui vi è una nuova disposizione.

Rispetto ai fondi pubblici, proibisce in modo formale quelli che sono vere lotterie; così, per citarne una, quella della città di Francoforte, in cui l'imprestito fu fatto per mezzo di biglietti di lotteria, la cui cedola non vi dà altro diritto che di concorrere alla sorte di guadagnare dei premi, è assolutamente proibita.

Rimane proibito di vendere numeri delle lotterie estere: ogni giorno si smerciano in Torino dei numeri dell'imprestito del patrimonio civile. Non si vendono i biglietti, si vendono i numeri. Vi è il signor tale che dice: se mi date dodici franchi vi darò il numero tale, di tal serie; se esce questo numero vi pagherò il premio. Questo si fa tutti i giorni, anche col mezzo delle pubblicazioni; e non abbiamo mezzi per colpire tali operazioni; e sono questi mezzi appunto che noi vi domandiamo.

Quanto poi alle lotterie di beneficenza, l'onorevole senatore Di Castagneto ha addotto dei motivi che ho cercato di combattere; ed io persisto nell'opinione espressa che queste possono dare luogo a molti abusi, che inoltre in definitiva di tutti i mezzi che si possono impiegare allo scopo di beneficenza, questo è quello che richiede il maggior sacrificio di denaro per ottenere un utile ben piccolo, come mi pare di aver dimostrato. Mentre ho fatto conoscere con cifre che nelle lotterie di beneficenza si spende 100, mentre la metà solo, od il terzo, od il quarto della somma va ad opere di beneficenza, il resto è impiegato a produrre oggetti assolutamente inutili. Quindi, lo ripeto, queste lotterie di beneficenza sono in complesso più dannose che utili alla beneficenza stessa. Perciò io persisto nell'opinione che debbano essere escluse.

Riguardo al rinvio di quest'articolo all'ufficio centrale, onde rendere più chiaro l'ultimo periodo, io non ho alcuna difficoltà.

AUDIFFREDI Nella discussione che ha avuto luogo nel seno dell'ufficio centrale, riguardo alle lotterie di beneficenza, era opinione generale di lasciare qualche tolleranza alle medesime, e si fu unicamente pel timore di dover rinviare la legge alla Camera dei deputati, che si è passato sopra questo punto. Ma forse se venisse rinviato l'articolo primo all'ufficio centrale per un nuovo esame del medesimo, potrebbe venir temperato il rigore delle espressioni contenute nell'articolo primo, ed a cui accennava l'onorevole senatore Montezemolo.

DELLA TORRE. Puisqu'il parait que l'on est disposé à renvoyer la loi à la Commission centrale, pourquoi la Commission ne reprendrait-elle pas aussi la discussion de ce qui concerne la loterie ayant un but de bienfaisance? Ce sont les dames qui alimentent ces petites loteries; il en résulte pour elles un amusement et une satisfaction tout à la fois, car en s'efforçant de faire quelque chose de jol, elles pensent que leurs productions serviront au soulagement des pauvres. Pourquoi les priver de cette consolation? Elles feront ces sortes de travaux avec plus de soin que si elles les faisaient pour elles-mêmes, car elles savent qu'ils sont destinés à être placés sous les yeux du public, et qu'ils serviront à secourir la classe souffrante. Je crois que bien loin de restreindre ces loteries de bienfaisance, nous devons au contraire leur accorder toutes les facilités possibles.

Si vous prohibez toutes les loteries, ceux qui ont l'habitude de participer aux loteries feront passer l'argent à l'étranger, et on enverra ici les billets. C'est maintenant une chose facile, et notre argent sort déjà bien assez sans cela. Nous n'avons rien à gagner, nous avons à perdre en supprimant ces loteries: c'est pourquoi je désire que la Commission s'en occupe. En conséquence, j'apprécie le renvoi à la Commission centrale, et je l'invite, je parle pour mon compte, car je n'ai pas le droit de parler au nom du Sénat, je l'invite, dis-je, à prendre en considération l'affaire des loteries de bienfaisance, et des objets mobiliers, des tableaux, des œuvres d'art.

PINELLI. Io crederci conveniente che si formulasse un emendamento per ciò che concerne le lotterie di beneficenza, sempre relativamente ai soli oggetti mobili. Se alcuno dei membri che hanno già cominciato a trattare la materia, lo proponesse, io sarei disposto ad accettarlo.

PLEZZA. Era mia intenzione appunto di proporre un emendamento in questo senso

PRESIDENTE (Interrompendo). Io non posso permettere che si proceda troppo innanzi in questa discussione col proporre emendamenti relativi ad un articolo, il quale non è

ancora in discussione: si tratta ora solamente di vedere se la legge debba o no rimandarsi all'ufficio centrale per studiarla di nuovo. Vi è una proposizione tendente a far sì che questo studio non si limiti solamente all'articolo primo, ma comprenda anche la convenienza di fare un'eccezione in favore delle lotterie di beneficenza.

Io mi proponeva appunto di chiarire la discussione, facendo presente che non fu solito mai il Senato di limitare al suo ufficio centrale i termini del suo mandato, nè la distesa che deve dare al proprio studio. Talvolta succede che si prescinda dal fare emendamenti nella parte meno sostanziale della legge appunto per le ragioni che testè accennava il senatore Audiffredi, vale a dire, per non fermare il corso di una legge molte volte importantissima per oggetti che non sono di somma entità; ma quando questa legge deve essere modificata per una parte, allora niente impedisce che possa esserlo anche in un'altra; quindi pensava di proporre alla Camera che volesse deliberare sulla trasmissione del progetto di legge all'ufficio centrale per un nuovo studio, salvo poi al medesimo di estendere tale esame non solo all'articolo che ha dato occasione a questo rinvio, ma anche a tutti quegli altri i quali potessero essere suscettivi di qualche modificazione.

Questo è il modo più semplice, a mio credere, di finire la causa, perchè il proporre emendamenti fin d'ora sarebbe anticipare una discussione non ancora matura, ed intorno ad un punto a cui non siamo ancora giunti.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale non fece alcuna difficoltà ad assumersi il nuovo incarico di dare alla parte prima dell'alinea dell'articolo in discussione quella maggiore esattezza che possa per avventura desiderarsi, onde escludere che la legge, quale si trova attualmente concepita, sorta dalla sfera delle lotterie che ne formano l'argomento ed abbracci per avventura certe operazioni, le quali non abbiano alcuna analogia colle lotterie e non vi possano essere comprese; ma quando si tratta di cambiare la legge nella sostanza, vale a dire, di escludere dalla proibizione che ivi sta scritta alcuna specie di lotterie, siccome l'ufficio centrale ha già adottato l'opinione nel senso del Ministero, che convenga serrare la via ad ogni specie di lotteria, che in conseguenza la disposizione della legge abbia ad essere generale, assoluta ed indistinta, io credo che in ogni caso converrebbe nel senso dell'ufficio centrale che prima il Senato manifestasse la sua opinione a questo riguardo, e quando non si tratterà più che di formulare le sue deliberazioni, allora sarà il caso di rinvio all'ufficio centrale, il quale tradurrà in iscritto queste nuove deliberazioni. Ma intanto, ripeto, se l'ufficio centrale accetta di buon grado il rinvio pel primo oggetto, non si trova in grado di accettarlo per l'altro oggetto nel quale si tratterebbe appunto di riformare la legge in una parte che si può riguardare come essenziale, inquantochè lasciando aperto l'adito ad alcune delle lotterie pare che non si spenga del tutto quella tendenza ad avventurarsi alla sorte, che la legge è destinata a reprimere per quanto sia possibile.

PRESIDENTE. Postochè l'ufficio centrale dichiara per organo del suo relatore che non intende scostarsi dall'opinione una volta già manifestata, non ho altro a fare se non che dare la parola al senatore Plezza onde faccia le sue osservazioni; solo aggiungendo che io credevo di poter evitare questa preliminare discussione, lasciando all'ufficio centrale tutta la latitudine del nuovo suo studio.

PLEZZA. Siccome il rinvio all'ufficio centrale, come è stato spiegato dall'onorevole relatore dell'ufficio stesso, era stato fatto ristrettivamente per la correzione della redazione

del primo articolo, volgendo ora la discussione al punto di vedere se si debba mandare all'ufficio onde si concerti il modo di fare una eccezione in favore delle opere di beneficenza, perciò io aveva detto che intendeva proporre un emendamento in questo senso: io domandava quindi al signor presidente mi fosse permesso di darne lettura, e ne chiedeva pure il rinvio all'ufficio centrale, perchè ne facesse quel caso che avrebbe creduto. Se l'ufficio non accetta questa incombenza, mi riservo di proporre il mio emendamento quando sarà un'altra volta in discussione la legge.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale inviterebbe il senatore Plezza a voler proporre il suo emendamento.

PLEZZA. Io aveva appunto domandata la parola per ciò fare. Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere un articolo dopo il primo, che sarebbe concepito in questi termini:

« Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie d'oggetti mobili donati gratuitamente, aventi per iscopo unico un oggetto di beneficenza o di utilità pubblica nello Stato, e nelle quali l'intero ricavo netto è impiegato in tali opere. Anche tali lotterie però non potranno effettuarsi senza autorizzazione del Governo, e saranno sottoposte alla di lui sorveglianza. In difetto di tale autorizzazione saranno applicabili anche a queste lotterie le norme repressive della presente legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo di dovermi opporre a questo emendamento, il quale lascierebbe aperto il campo a quasi tutte le lotterie. Se ho bene inteso.....

PLEZZA. Lo restringo ai mobili, se crede, perchè il mio scopo era parlare delle lotterie di oggetti mobili che ordinariamente si fanno per iscopo di beneficenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Allora l'inconveniente sarebbe già molto minore quando venisse ristretta la facoltà ai semplici beni mobili; ma tuttavia sussiste sempre l'eccezione che ha posto in campo; sarebbe poi assolutamente necessario che venisse stabilito che la lotteria fosse solo di oggetti mobili dati gratuitamente, perchè, se si apre la via alle lotterie di oggetti mobili acquistati per farne delle lotterie, vi arriverà la lotteria dei *lingots d'or*; quindi tutti gli abusi che dalle medesime sono scaturiti. Quando si limiti la cosa a lotterie di oggetti mobili dati senza compenso a scopo di beneficenza, senza ammetterla, senza approvarla, sarebbe per parte mia troppo puritanismo il volerla assolutamente escludere; sarebbe, secondo me, meglio che non vi fossero queste lotterie; ma non credo poi che siavi grande inconveniente sempre quando siavi la condizione assoluta di oggetti mobili dati gratuitamente.

PLEZZA. Io accetto.

DE MARGHERITA, relatore. In questo senso appunto sono le osservazioni che io mi proponeva di fare.

Le parole *d'utilità pubblica* sono troppo larghe, troppo elastiche. La regola sarebbe soffocata dalle eccezioni che ne nascerebbero; per conseguenza chiederebbe anche l'ufficio centrale che l'eccezione proposta dal senatore Plezza si limitasse strettamente alle lotterie di cose mobili donate, come diceva il signor ministro, senza compenso, ed aventi la beneficenza per unico oggetto.

PLEZZA. Io aveva aggiunto le parole, o altre *d'utilità pubblica*, perchè conosco appunto alcune istituzioni d'utilità pubblica, le quali sono sussistite da molti anni, e sussistono tuttora precisamente per mezzo di una lotteria annua che si fa, ed hanno resi eminenti servizi al paese.

Una di queste istituzioni è quella della Società economica

di Chiavari, della quale ho avuto l'onore di comunicare all'ufficio centrale una petizione.

Essa ha vita da molti anni, e si è resa grandissimamente benemerita del paese in una provincia che è povera per la sterilità del suolo; essa ha condotte varie manifatture ed un commercio ad un grado di prosperità da costituirle una delle provincie agiate. Tutti riconoscono che la prima spinta, anzi la spinta continua che ha recate le parecchie manifatture a quel grado di perfezione a cui sono mosse da questa Società, la quale si sostiene non dirò quasi interamente (nel suo principio si manteneva interamente) con una lotteria di oggetti mobili regalati dalle persone facoltose del paese.

Come questa Società probabilmente ve ne saranno altre tra noi, e sarebbe veramente una cosa deplorabile che con una legge con cui si mira a reprimere abusi, si soffocassero anche le istituzioni che sono riconosciute utili, e che sono state utilissime finora, o promettono di esserlo ancora; e per ciò insisterei che si mantenga la redazione del mio emendamento colla modificazione proposta dall'onorevole signor ministro. Si potrebbero anche mantenere le parole: *o altre di utilità pubblica*, parendomi non troppo larga quest'interpretazione, nè tale da cagionare abusi, perchè richiedo pure l'autorizzazione del Governo e la sorveglianza di esso, ed applico le norme repressive di questa legge a quelle lotterie che fossero fatte in contravvenzione di quest'autorizzazione.

Parmi adunque che questo sarebbe sufficiente a che non abbiano a nascere abusi mentre si conserverebbero alcune istituzioni le quali sono utili.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi duole di non potere aderire a quest'ultima istanza del signor senatore Plezza acciò sia mantenuta l'aggiunta nella legge: *od opere di pubblica utilità*. Il pregio principale delle leggi è la chiarezza, la precisione, e che possano essere applicate in modo determinato. Quando si dice *opere di beneficenza*, è cosa facilmente determinabile: la definizione d'opere di beneficenza è chiara e precisa: ma *oggetti di utilità pubblica* è frase talmente elastica che le si possono dare infinite interpretazioni.

Una strada, una fontana, una facciata di un palazzo che serva ad abbellire la città, è opera di utilità pubblica, quindi non vi sarebbe più limite all'oggetto delle lotterie. Nè muove l'esempio citato dal senatore Plezza, perchè credo che si possa, senza dare una falsa interpretazione, classificare tra le opere di beneficenza una società la quale concorra allo sviluppo dell'industria, e non vedo difficoltà quando la legge fosse ristretta alle lotterie avanti per oggetto opere di beneficenza, di accordare facoltà di fare la sua lotteria alla società d'incoraggiamento di Chiavari, che favorisce il lavoro, che fa opere di beneficenza, e che quindi è società di beneficenza.

Quindi io prego l'onorevole senatore Plezza a voler restringere la sua proposta.

PLEZZA. Io prendo atto della dichiarazione del signor ministro, e ritiro dal mio emendamento le parole *opere di utilità pubblica* quando alla parola *beneficenza* si dia quest'interpretazione.

PRESIDENTE. Tuttavolta io credo partito più prudente quello di trasmettere all'ufficio centrale l'esame anche di questo emendamento anzichè pronunziare un voto sul medesimo, il quale renderebbe allora inutile tutt'affatto lo studio che deve farne l'ufficio centrale. Io propongo. . . .

ALFIERI (Interrompendo). Domando la parola.

NIGRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Finisco il periodo.

Propongo adunque al Senato che voglia trasmettere l'articolo primo coll'aggiunta, che fa il senatore Plezza, all'ufficio centrale acciò ne faccia nuovo studio.

ALFIERI. Per entrare nell'idea espressa dall'onorevole senatore Plezza io credevo bene di ridurre a termini d'emendamento la sua proposta acciò l'ufficio centrale avesse termini più precisi, tanto più che l'articolo qual è non potrebbe, io credo, sussistere, per cagione d'un errore di grammatica che vi si trova attualmente.

L'articolo dice: « La proibizione si estende tanto alle lotterie avanti, ecc., quanto alle vendite. » E poi « e generalmente tutte; » almeno dovrebbe dire: *generalmente a tutte le operazioni offerte al pubblico*.

Operazioni offerte al pubblico, giacchè si crede di poter rifondere l'articolo, non è nemmeno una dizione molto esatta.

Io proporrei quindi che si dicesse: « e generalmente a tutte le operazioni nelle quali si procede colle forme proprie delle lotterie. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ah! Bene.

ALFIERI. L'ufficio centrale vedrà se questa redazione può essere accolta e modificherà l'articolo, ma almeno avrà un tema preciso al quale lo studio di lui dovrà applicarsi.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale è grato al senatore Alfieri di avergli somministrato il modulo del quale terrà il debito conto nella nuova redazione dell'articolo 1 che gli è dal Senato commessa.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Nigra.

NIGRA. Voleva chiedere al presidente se rimandando la legge all'ufficio centrale per quest'articolo, si procede all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Sì! sì!

NIGRA. Allora domando la parola per una osservazione.

Il Senato sa che una rispettabile persona rappresentante gli interessi della casa che contrasse il prestito col re Carlo Alberto nel 1847, diede una memoria al Senato per veder modo che la discussione e l'approvazione di questa legge non portasse incaglio al compimento di quell'operazione.

Io tuttocchè mi sentissi di sostenere che questa, essendo un'operazione di prestito, ha sotto molti aspetti la comune sorte degli altri prestiti usuali, tuttavia io credo necessario che se ne faccia oggetto di discussione prima che l'ufficio centrale abbia a riferire sulla legge, onde non venire poi, in certo modo indiscretamente, a richiedere per la seconda volta la sospensione della discussione della legge.

Io penso che senza entrare ne' particolari di tale prestito, troverò il Ministero del mio avviso in questo: che convenga che, una operazione la quale percorse finora regolarmente il suo corso, una operazione che venne iniziata sotto gli auspicii di un augusto nome come quello di Carlo Alberto non sia nemmeno posto in dubbio, che dessa possa progredire sino al suo termine con quella regolare semplicità con cui sempre si è fatta. Io non ho ora preparata una proposizione da sottomettere allo studio dell'ufficio centrale, qualora una proposizione credasi necessario che sia fatta a questo riguardo; ma poichè l'ufficio centrale è invitato a studiare la redazione del progetto di legge, io domanderò al signor ministro se non sarebbe qui il caso di pregare l'ufficio istesso di vedere se sia opportuna una menzione nella legge di quanto ho accennato ed in quali termini si potrebbe fare; perchè è necessario (benchè io creda che difficilmente dubbio possa nascere) che non si possa neppure dubitare che questa operazione non vada al suo termine regolarmente come ebbe principio.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Non vorrei anticipare sulla discussione dell'articolo 4°; tuttavia avendo l'onorevole senatore opportunamente colta l'occasione del rinvio della legge all'ufficio centrale, per sollevare la questione della vendita dei biglietti del prestito contratto dall'azienda della Real Casa all'estero, io credo che le sue osservazioni si debbano prendere in considerazione. Strettamente parlando, siccome in quell'imprestito gli interessi sono distribuiti in forma di premi, e danno luogo così ad un'emissione di biglietti, io non credo che questa emissione sia dall'articolo quarto colpita; tuttavia sarà bene che l'ufficio centrale, a mente riposata, esamini se queste azioni possano essere colpite.

DI MONTEZEMOLO (*Interrompendo*). Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Vi è un genere di operazione che si fa nell'occasione di questo prestito specialmente, la quale dev'essere colpita e repressa, perchè oltre all'essere abusiva, dà luogo a frode, e torna, io credo, a danno dell'imprestito stesso, ed è la vendita che si fa, non delle azioni di esso, ma dei numeri delle azioni e delle serie, ciò che costituisce una vera lotteria aperta da un privato, perchè benchè l'acquirente non abbia l'azione premiata, uscendo però il numero da esso comprato, il venditore si obbliga di pagar il premio che paga la casa estera per conto dell'azienda della Real Casa al vero portatore dell'azione vincitrice.

Quindi è un caso da studiare ben bene, mentre queste operazioni che sono le più numerose vengono colpite, e le altre rappresentando invece una specie di contratto fatto da chi aveva diritto di contrattare, debbonsi certamente rispettare.

DI MONTEZEMOLO. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro delle finanze io non ridomanderò la parola, se le espressioni dell'onorevole relatore non mi lasciassero ancora nell'anima un grave dubbio. Egli disse a proposito di questo prestito che porta seco un'altra di premio; che si voleva impedire non la contrattazione dei titoli, ma bensì la contrattazione, la vendita dei numeri, cioè di quel diritto eventuale ad un premio il quale è devoluto al numero estratto. Ora qui non siamo più nello stesso caso accennato dal signor ministro. Se uno fa una lotteria di questi numeri che possono aspirare ad un premio, capisco benissimo che questa operazione debba essere proscritta, perchè è una operazione che entra nella categoria di quelle che la legge vuole condannare e proscrive: ma colui che non fa lotteria, ma vende il proprio numero senza vendere il titolo, vende cioè un diritto eventuale ad un premio che gli è stato promesso, fa cosa legittima, e questa operazione non deve essere colpita, giacchè quando egli acquistò quel titolo, egli lo acquistò commerciabile, e se questa legge impedisse la vendita del numero infirmerebbe una proprietà già devoluta; sarebbe come se all'uomo che ha comprato un campo si dicesse: voi non potrete vendere la foglia del gelso prima che nata, o il frutto eventuale dei vostri alberi. Voi dovrete aspettare che sia matura la foglia o il frutto per venderli!

Quanto alle lotterie di questi biglietti, siamo perfettamente d'accordo: nulla di più regolare, nulla di più consono al principio della legge; ma come parmi d'aver inteso dal relatore che s'intenda di proibire la vendita non del titolo, ma del numero il quale può aspirare ad un premio, allora s'infirmerebbe un diritto di proprietà, si colpirebbe un *ius quæsitum* mallevato in certo modo dalla fede pubblica.

Fo questa osservazione a scanso di dubbie interpretazioni.

DE MARGHERITA, *relatore.* La dottrina che espose attualmente al Senato l'onorevole senatore Di Montezemolo

è perfettamente quella che il relatore dell'ufficio centrale ha esposto nella sua relazione.

Fattasi la questione se quegli che è possessore di una cedola alla quale è annesso il diritto ad un premio, possa alienare separatamente dalla cedola questo solo diritto al premio, l'ufficio centrale ed il relatore d'accordo coll'ufficio dichiarò che in questo caso nulla vi era di condannato dalla legge perchè i diritti che ad alcuni spettano, o certi siano od eventuali, sono sempre diritti che si offrono in commercio.

Colui che potrebbe aspirare egli stesso al beneficio della sorte può cedere questo diritto di aspettativa ad un altro: se nol potesse sarebbe violata la sua proprietà, e qui non c'è una vera lotteria, non ci è che una mera cessione ad un altro di un diritto eventuale che gli spetta.

Dunque io sono perfettamente d'accordo, come è perfettamente d'accordo l'ufficio centrale col senatore Montezemolo che altro è il fare lotteria di questi numeri, ed altro è alienare egli stesso per parte di colui che lo possiede il titolo di vera proprietà.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Tutto questo torna ad un contratto a termine, poichè quando anche si volesse proibire la vendita del numero delle cedole, del numero delle probabilità di vincita indipendentemente dal titolo, basterebbe vendere il titolo col numero, e scambiarlo con una cedola a numero indeterminato dopo l'estrazione. Questo non si vuole impedire e quando anche si volesse non si potrebbe. Quello che si vuole solamente impedire è la vendita dei numeri senza le cedole da chi fa commercio di numeri senza avere i titoli corrispondenti.

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato che voglia ordinare il rinvio dell'articolo 1° della legge all'ufficio centrale, comprendendo tutte le altre osservazioni che finora hanno avuto luogo.

DI CASTAGNETO. Domando la parola in ordine all'imprestito del re Carlo Alberto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETO. Il ministro delle finanze, se non erro, nella Camera elettiva, quando venne questa discussione, si espresse in queste parole: « Il prestito di re Carlo Alberto è contratto all'estero e quindi cade nelle disposizioni di questo articolo. »

Io credo che l'interpretazione a darsi alle parole dell'onorevole signor ministro sia appunto che semplicemente la negoziazione del premio possa essere vietata, ma non la vendita dei biglietti: ma siccome l'articolo della legge va espresso in modo che parla della vendita dei biglietti, temerei che vi nascessero delle conseguenze le quali tornassero a danno di questo imprestito.

Il ministro delle finanze pare non faccia ostacolo a che il lavoro della Commissione sia regolato in modo da poter liberamente autorizzare la circolazione dei biglietti di queste lotterie negli Stati di S. M.

In quanto alla vendita del premio io non ho nessuna osservazione a fare.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* L'articolo dice: « È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale o gli interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vinette. »

Ora, lo ripeto, nell'imprestito di re Carlo Alberto il capitale non è distribuito sotto forma di premio.

DI CASTAGNETO. Domando perdono: è distribuito sotto forma di premio

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). No, perchè il capitale è restituito; dunque quello non è un premio.

DI CASTAGNETO. Il capitale è restituito, ma non

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). Il capitale non solo è restituito intiero, ma vi ha un piccolo aumento. Non si distrae dal capitale nemmeno un centesimo.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera, come diceva poco fa, che voglia deliberare sul rinvio del progetto di legge all'ufficio centrale perchè lo esamini sotto tutti gli aspetti,

dei quali si è finora tenuto discorso dagli onorevoli preopinanti.

Chi così pensa voglia levarsi.

(È approvato.)

Siccome l'ufficio ha fatto conoscere non essere possibile che per domani questo lavoro, il quale deve raggirarsi sopra materie assai gravi, possa essere presentato, io avrò l'onore di convocare il Senato a domicilio, dopo che l'ufficio abbia compiuto il suo lavoro.

La seduta è levata alle ore 5.